



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 25/05/2020

**OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELL'ESTINTO
COMUNE DI LARI PROCEDIMENTO EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 E ART.
35 L.R. 65/2014 – APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sala Conferenze Teresa Mattei in Perignano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
CICCARE' CHIARA	Consigliere	SI
BACCI CARLOTTA	Consigliere	SI
DI GRAZIANO ELISA	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
TREMOLANTI FEDERICO	Consigliere	SI
BANDINI VALERIO	Consigliere	SI
MORI MARCO	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
COSTA TOMMASO	Consigliere	SI
BERNARDESCHI ANTONIO	Consigliere	SI
NANNETTI CRISTINA	Consigliere	SI
GIANNONI PAOLA	Consigliere	SI
PASQUALETTI RICCARDO	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

TOSI ALESSANDRO

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

Si da atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet dell'Ente, a cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno.

Conclusa l'illustrazione dell'argomento, il Sindaco apre il dibattito.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge regionale Toscana 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari;
- l'estinto Comune di Lari è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10/12/2004 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2010 e successive varianti;
- il Comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019 e relativo avviso pubblicato sul BURT n. 26, parte seconda, del 26/06/2019.

Dato atto che in data 31/10/2019 prot n.0018751 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Valdera nota relativa alla richiesta di variante urbanistica semplificata, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art.35 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Casalini Nicola, in qualità di legale rappresentante della Società Casa Build s.r.l., con sede in Casciana Terme Lari, Fraz. Perignano, Via Sicilia n.70/A;

Viste le seguenti disposizioni normative che interessano il procedimento in oggetto:

- L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 35 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive);
- L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 8 (Raccordi procedurali con strumenti urbanistici);
- L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 14 (Conferenze di servizi), 14-ter (Conferenza simultanea) e 14-quater (Decisione della conferenza di servizi);

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 20/11/2019, l'Amministrazione Comunale ha approvato apposito atto di indirizzo per il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Valdera, affinché fosse dato avvio alla procedura di variante urbanistica di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

Considerato che:

- alla richiesta di variante semplificata SUAP in oggetto si applica il procedimento regolato dall'art. 35 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., secondo il quale, unitamente agli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante deve essere presentato dal richiedente anche il progetto di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ossia il progetto edilizio;
- l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 ha introdotto un procedimento "atipico" di variante urbanistica ad istanza di parte che consente la variazione degli strumenti urbanistici attraverso l'istituto della "conferenza di servizi" di cui all'art. 14 della L. 241/1990;
- le varianti urbanistiche che comportano impegno di suolo non edificato esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ma che siano finalizzate all'ampliamento di strutture artigianali esistenti, come nel caso in oggetto, non necessitano del parere favorevole della conferenza di copianificazione in applicazione dell'art. 25 comma 2 lett. c) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- il pronunciamento della suddetta conferenza di servizi "sostituisce" il procedimento tipico di formazione degli atti di governo del territorio stabilito al Titolo II Capo I della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- il procedimento di variante urbanistica è stato affiancato e supportato dal procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), come disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione presentata dalla società Casa Build s.r.l. al protocollo generale del SUAP dell'Unione Valdera, in data 07/10/2019 prot. n.53920 e successiva integrazione del 29/10/2019 prot. n.57400, trasmessa a questo Ente in data 31/10/2019 prot. n.0018751;

Dato atto che, con riferimento agli aspetti urbanistici, la variante al vigente Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Lari proposta prevede la trasformazione di porzione del comparto n.9 dell'U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo/commerciale di Perignano - "Zona D2 - Area di espansione a prevalente carattere produttivo/commerciale" in "Zona D1 - Area di completamento a prevalente carattere produttivo/commerciale";

Dato atto altresì che, con riferimento agli aspetti edilizi:

- la proposta prevede la costruzione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente ubicato in Via Sicilia a Perignano, ove svolge attività la Società Casabath;
- l'edificio progettato, costituito da un unico piano fuori terra, verrà destinato a laboratorio, magazzino e una residua porzione sarà adibita a locali accessori allo svolgimento dell'attività;
- l'area di intervento oltre al fabbricato artigianale è occupata da aree di pertinenza pavimentate, per consentire le operazioni di carico e scarico e per essere adibite a parcheggio di autoveicoli, e aree libere destinate a verde, compresa la vasca di laminazione;

Visti:

- la prima seduta della Conferenza di servizi tenutasi, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990, in data 28 gennaio 2020, con la quale i lavori della conferenza medesima sono stati rimandati ad una successiva riunione a seguito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, verbale pervenuto dal SUAP dell'Unione Valdera in data 20/01/2020 prot. n.0001102;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera n.115 del 24/02/2020 di esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- l'esito positivo della Conferenza di servizi tenutasi in data 10 marzo 2020, riportato nel relativo verbale, approvato con Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio SUAP, Servizi alle Imprese e al Turismo dell'Unione Valdera n. 182 del 19/03/2020, e tenuto conto che l'espressione positiva della Conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Richiamato l'art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il quale dispone, ai commi 2, 3 e 4:

“2. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT.

3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.

4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul BURT.”

Dato atto che l'avviso di adozione della variante in oggetto, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 14, parte seconda, del 01/04/2020;

Considerato altresì che nella medesima Sezione “Urbanistica Partecipata” del sito istituzionale del Comune è stata pubblicata tutta la documentazione relativa allo svolgimento della Conferenza di Servizi, i pareri resi in tale sede o acquisiti successivamente, nonché gli elaborati progettuali esaminati in sede di Conferenza stessa;

Rilevato che, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BURT né successivamente sono pervenute osservazioni in merito alla variante, come risulta dall'attestazione del Vice-Segretario in data 15/05/2020;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.65/2014 e ss.mm.ii., della Determinazione favorevole della Conferenza di servizi, conclusa in data 10/03/2020, relativa alla valutazione del progetto dell'edificio artigianale proposto dalla Società Casa Build s.r.l. con sede in via Sicilia n.70/A, la quale costituisce variante al vigente Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Lari;
- di prendere atto che nei termini di legge, a seguito della pubblicazione degli avvisi secondo modalità di legge, non sono pervenute osservazioni alla variante al Regolamento Urbanistico;
- di dover approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., la variante al Regolamento Urbanistico proposta dalla Società Casa Build s.r.l., costituita dai seguenti documenti:
 - Documento di verifica di assoggettabilità a VAS
 - Variante RU – Relazione urbanistica
 - Variante RU – Indagine geologica

Visti:

- il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 10 novembre 2014, n.65 e ss.mm.ii. recante “Norme per il governo del territorio”, che ha abrogato la L.R. 1/2005;
- la L.R. 12 febbraio 2010, n.10 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza”;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il Decreto Sindacale n. 29 del 30/09/2019 di nomina del Dott. Arch. Nicola Barsotti, quale Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli: n. 17

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Presenti: n. 17

Votanti: n. 17

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dell'art. 35 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, la Determinazione favorevole della Conferenza di servizi, conclusa in data in data 10 marzo 2020, relativa alla valutazione del progetto di ampliamento dell'edificio artigianale proposto dalla Società Casa Build s.r.l. con sede in via Sicilia n.70/A, costituisce variante al vigente Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Lari.
3. Di prendere atto che nei termini di legge, a seguito di pubblicazione degli avvisi sul BURT n. 14, del 01/04/2020, parte seconda, non sono pervenute osservazioni alla variante al Regolamento Urbanistico, adottata mediante la suddetta Conferenza di servizi decisoria del 10/03/2020.
4. Di approvare, pertanto, ai sensi dell'art.35 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la variante al vigente Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Lari costituita dai seguenti documenti:
 - Documento di verifica di assoggettabilità a VAS
 - Variante RU – Relazione urbanistica
 - Variante RU – Indagine geologica
5. Di dare atto del progetto architettonico relativo all'ampliamento dell'edificio artigianale proposto dalla Società Casa Build s.r.l., trasmesso dal SUAP dell'Unione Valdera in data 11/12/2019 prot. n.0021192 e depositato agli atti dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica (pratica edilizia n.2019/11).
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio a procedere a tutti i successivi adempimenti previsti per legge, ivi compresa la pubblicazione sul BURT, la trasmissione alla Provincia e alla Regione, nonché quelli in materia di trasparenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli:	n. 17
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0
Presenti:	n. 17
Votanti:	n. 17

D E L I B E R A

altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Mattera /
ArubaPEC S.p.A.